

REGOLAMENTO (CEE) N. 2651/69 DELLA COMMISSIONE
del 30 dicembre 1969

che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
 visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2485/69 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 7, considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1595/69 ⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato ;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1595/69, ai dati di cui la Commissione dispone attual-

mente, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 1009/67/CEE sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 dicembre 1969.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 1969.

Per la Commissione
Il Vicepresidente
 S. L. MANSOLT

⁽¹⁾ GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.
⁽²⁾ GU n. L 314 del 15. 12. 1969, pag. 6.
⁽³⁾ GU n. L 203 del 13. 8. 1969, pag. 6.

ALLEGATO

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	(u.c. / 100 kg) Importo del prelievo
17.01	Zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido : A. denaturati : I. zucchero bianco II. zucchero greggio B. non denaturati : I. zucchero bianco II. zucchero greggio	18,81 14,92 ⁽¹⁾ 18,81 14,92 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.